



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2008, proposto da: Tiziano Rossi, in proprio e quale legale rappresentante della Lido Romagnolo s.a.s., assistito dagli avv.ti Aldo Loiodice e Maria Tina Marrone, con domicilio eletto presso l'avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;

*contro*

Regione Puglia, Consorzio di Bonifica Montana del Gargano; Autorità di Bacino della Puglia; Ente Parco Nazionale del Gargano; Comune di Vieste; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, prot n. 9804/VII-3/105 del 15 ottobre 2008 recante la comunicazione dell'approvazione del progetto per la sistemazione idraulica del torrente la Teglia e della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;
- del provvedimento del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, prot. n. 3558 del 2 novembre 2007 recante la comunicazione di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto dei lavori per la sistemazione idraulica del torrente la Teglia;
- ove occorra, dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia recanti l'approvazione del progetto per il ripristino del torrente la Teglia, la dichiarazione

di pubblica utilità dei lavori e l'impegno di spesa conseguente all'approvazione dei lavori;

- di ogni parere reso e provvedimento emesso dall'Autorità di Bacino della Puglia, dall'Ente Parco del Gargano, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Comune di Vieste;

- di ogni provvedimento relativo alla proposta progettuale presentata dal ricorrente;

- ove occorra, del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la sistemazione idraulica del torrente la Teglia e del provvedimento di aggiudicazione della gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Udita nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2009 la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

Il Sig. Tiziano Rossi è proprietario di un suolo sito nella c.d. "Marina" del Comune di Vieste e legale rappresentante della Lido Romagnolo s.a.s., società che gestisce lo stabilimento balneare contiguo. La zona in cui insistono sia l'area di proprietà del ricorrente sia lo stabilimento balneare è caratterizzata dalla presenza di un canale denominato "la Teglia".

Il ricorrente deduce che, con nota pervenuta il 19 novembre 2007, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano comunicava l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto relativo ai lavori per la sistemazione idraulica del predetto canale che prevede l'allargamento dello stesso sulla posizione di arenile in concessione alla Lido Romagnolo s.a.s. e la conseguente espropriazione dei suoli.

In data 17 ottobre 2008 il ricorrente riceveva inoltre comunicazione del provvedimento emesso dal medesimo Consorzio recante “approvazione del progetto per la sistemazione idraulica del torrente la Teglia e della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori”.

Pertanto, con il ricorso in esame, il Sig. Rossi impugna i citati provvedimenti e gli altri atti meglio specificati in epigrafe deducendo in sintesi:

1) violazione di legge; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del principio di ragionevolezza; violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; illogicità manifesta e travisamento: l'Amministrazione ha ommesso di effettuare la doverosa ponderazione dell'interesse pubblico e di quello privato giacché l'esecuzione dei lavori avrebbe conseguenze negative sia per l'attività turistica balneare svolta dalla società del ricorrente che per la tutela dell'habitat naturalistico del canale “la Teglia” ove nidificano diverse specie di uccelli acquatici, non sussistendo inoltre alcun rapporto di proporzionalità dell'opera rispetto alle reali esigenze di messa in sicurezza della collettività dal pericolo di esondazione del canale;

2) violazione dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241; violazione degli artt. 10 e 11 della L. 22 ottobre 1971 n. 865; eccesso di potere; illogicità manifesta; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; illegittimità propria e derivata: si deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancata comunicazione di avvio del procedimento relativamente alla dichiarazione di pubblica utilità;

3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; mancata indicazione dei termini dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 241/90 ed eccesso di potere: si rileva l'illegittimità degli atti per l'assenza di ogni indicazione sui termini di inizio e conclusione dei lavori;

4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e delle disposizioni in materia di compatibilità ambientale ed eccesso di potere: gli atti gravati non risultano preceduti dal procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2009, fissata per l'esame della domanda di misura cautelare, il Collegio, rilevata l'integrità del contraddittorio, si riservava di provvedere con sentenza breve ai sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alla parte presente.

Il ricorso è fondato.

Con riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo, riveste rilievo assorbente il secondo motivo del ricorso con cui il ricorrente rileva la violazione dell'art. 7 della L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.

Invero, detta comunicazione di avvio è stata ritualmente inoltrata solo per il procedimento di approvazione del progetto relativo ai lavori per la sistemazione idraulica del predetto torrente con nota del 2 novembre 2007, mentre dalla successiva comunicazione datata 15 ottobre 2008 emerge che, con Determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 743 del 12 maggio e n. 1858 del 19 settembre 2008 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dei lavori, pur difettando per quest'ultima la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

La giurisprudenza ha costantemente rimarcato che l'invio dell'avviso ex art. 7 L. 241/90 si rende necessario nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, anche implicita, di un'opera pubblica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2004 n. 6714) sottolineando l'importanza della partecipazione procedimentale nella specifica materia. Si è difatti osservato che l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell'Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell'esercizio dell'attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell'Amministrazione elementi di conoscenza utili nell'esercizio dei poteri discrezionali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 settembre 1999 n. 14; Sez. IV, 28 gennaio 2000 n. 413; 3 maggio 2000 n. 2609).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 1874 del 2008, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO